

D.L. N. 70/11 - LE PRINCIPALI NOVITA'.

ARGOMENTO	CONTENUTI	ARTICOLO
<u>Rinegoziazione dei mutui</u>	Fino al 31 Dicembre 2012 chi ha un indicatore ISEE non superiore a 35.000,00 Euro e non è moroso nel pagamento delle rate può rinegoziare le condizioni del proprio mutuo stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 70/11 per un importo non superiore a 200 mila Euro per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile adibito ad abitazione. Il mutuo deve avere tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto. Il tasso variabile è sostituito con un tasso annuo nominale fisso. L'applicazione del tasso rinegoziato potrà operare per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo con il cliente, per un periodo inferiore. Banca e mutuatario possono concordare l'allungamento del piano di rimborso per un periodo massimo di 5 anni, purché la durata residua del mutuo non diventi superiore a 25 anni.	Art. 8
<u>Tassi usurari</u>	Vengono fissate nuove regole per il calcolo del tasso soglia usurario. In pratica, il tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata in G.U. Deve essere aumentato di $\frac{1}{4}$ e ad esso va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti. Per effetto di ciò per i tassi attualmente sul mercato si alza il livello a partire dal quale il tasso è considerato usurario con più possibilità di applicare tassi più alti senza incorrere nell'usura.	Art. 8
<u>Tassi di interesse per le imprese</u>	Il decreto sviluppo rende possibile per le banche il modificare unilateralmente i tassi dei finanziamenti alle imprese, al verificarsi di specifici eventi e condizioni. Si deve trattare di rapporti non a tempo indeterminato e non coinvolgenti consumatori o micro-imprese. La modifica unilaterale deve essere sempre comunicata espressamente al cliente, con preavviso minimo di 2 mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole. La novità non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (14 Maggio 2011).	Art. 8
<u>Pubblicazioni sui siti delle p.a.</u>	Entro il 30 ottobre 2011 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di	Art. 6

	<p>comunicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l'elenco degli atti e documenti che l'interessato ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. L'obbligo non c'è, però, per quegli allegati previsti da norma di legge o regolamento pubblicati sulla G.U. In caso di inadempimento, l'istanza del cittadino non può essere bocciata (il provvedimento di diniego è nullo), si deve assegnare un termine per la sua integrazione ed il dirigente pubblico responsabile rischia un pezzo del proprio stipendio. In tal senso si veda anche il Codice dell'Amministrazione Digitale, che introduce norme simili.</p>	
<p><u>Sportello Unico per le Attività Produttive</u></p>	<p>Vengono introdotte norme per l'avvio entro il 30 Settembre 2011 dello SUAP anche nei Comuni di piccola e media dimensione, ove si registrano problemi di carenze informatizzazione. In particolare, in caso di persistente inerzia delle suddette amministrazioni comunali, è prevista la nomina di un commissario <i>ad acta</i> a tali fini. Lo Sportello Unico costituirà l'unico interlocutore per l'impresa che intende avviare un'attività. Esso dovrà curare il procedimento finalizzato all'avvio dell'attività ed il provvedimento ed il provvedimento conclusivo dovrà sostituire ed assorbire tutti gli atti autorizzativi e le licenze necessarie, anche se di competenza di altre p.a.</p>	<p>Art. 6</p>
<p><u>Controlli e verifiche fiscali</u></p>	<p>Viene previsto che entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione dovrà essere emanato un decreto interministeriale che fissa modalità e termini per i controlli e le verifiche in materia tributaria e contributiva sulle imprese e sui liberi professionisti in contabilità semplificata. Il termine massimo per portare a compimento i suddetti controlli sarà comunque pari ad un trimestre.</p>	
<p><u>Sanità e previdenza</u></p>	<p>Le A.S.L. debbono adottare procedure telematiche per consentire il pagamento <i>on line</i> delle prestazioni erogate e la consegna dei referti medici. E' prevista anche una procedura di comunicazione automatica all'A.S.L., da parte dei Comuni e su richiesta degli interessati, del trasferimento di residenza anagrafica, senza più code per i cittadini.</p>	<p>Art. 6</p>
<p><u>Federalismo fiscale</u></p>	<p>Dal 1° Gennaio 2012 non sarà più</p>	<p>Art. 7</p>

	<p>Equitalia s.p.a. ad effettuare per conto dei Comuni e delle società partecipate dai Comuni le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di detti enti. A tali fini i Sindaci - o i legali rappresentanti delle società partecipate dal Comune - dovranno provvedere alla nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione delle suddette entrate.</p>	
<p><u>Minore aggressività del fisco</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le somme che potranno essere oggetto di riscossione o iscrizione a ruolo a titolo provvisorio passano da ½ delle imposte, contributi e maggiori imponibili ad 1/3; • le istanze di sospensione degli atti impugnati presso le Commissioni Tributarie dovranno essere decise entro e non oltre 180 giorni . La mancata decisione entro questo termine costituisce illecito disciplinare e potrà essere sanzionata con la rimozione del giudice dall'ufficio in caso di recidiva. Inoltre, il Presidente della Commissione Tributaria dovrà informare del ritardo la Corte dei Conti ai fini della valutazione dell'eventuale danno erariale; • le iscrizioni di ipoteche sui beni del debitore del fisco non potranno più essere effettuate qualora il credito sia inferiore a 20 mila Euro e la relativa pretesa erariale sia già oggetto di contestazione in giudizio oppure sia ancora suscettibile di impugnazione e l'immobile sul quale si intenda procedere all'iscrizione ipotecaria sia adibito ad abitazione principale; • in tutte le altre ipotesi l'iscrizione ipotecaria non potrà comunque essere iscritta qualora il debito per il quale si procede sia inferiore ad 8 mila Euro; • in ogni caso, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria l'agente della riscossione dovrà notificare al proprietario una comunicazione contenente l'invito ad adempiere e con l'avvertimento che, in assenza di pagamento entro 30 giorni, si procederà con l'iscrizione di ipoteca; • le azioni cautelari ed esecutive, nelle ipotesi di riscossione coattiva di somme non superiori a 2 mila Euro, dovranno essere precedute da due distinti solleciti di pagamento tramite posta ordinaria, dei quali il secondo non potrà essere inviato prima del decorso di almeno 6 mesi dal precedente; • diminuisce la misura percentuale 	<p>Art. 7</p>

	<p>degli interessi fiscali da applicare alle dilazioni di pagamento alla riscossione frazionata ed ai rimborsi d'imposta (oggi dal 4,5% al 2,5%);</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene decretata anche la fine dell'anatocismo fiscale che vedeva calcolati gli interessi di mora sugli stessi interessi iscritti a ruolo a carico del debitore. 	
<p><u>Costruzioni private</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione del meccanismo del silenzio-assenso per le nuove costruzioni. Il professionista che è progettista di fiducia del privato o dell'impresa che vorrà edificare dovrà integrare la documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del permesso a costruire con una sua dichiarazione che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle sull'efficienza energetica). Si tratta di un'asseverazione scritta e sottoscritta a pena di responsabilità penali e disciplinari. Se dopo la presentazione della domanda per il rilascio del permesso a costruire sarà decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo (90 giorni per le città con meno di 100 mila abitanti e 150 giorni per le città con oltre 100 mila abitanti) e non vi sarà motivato diniego del dirigente o del responsabile dell'ufficio, il permesso a costruire si intenderà tacitamente rilasciato. Ciò tranne i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; • nessuna demolizione o rimozione a cura e spese dei responsabili per le costruzioni parzialmente difformi dal titolo abilitativo edilizio, se le violazioni in altezza, in distacchi, in cubatura o superficie non superino il 2% rispetto al progetto originario; • la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex L. n. 241/90 è applicabile anche alla dichiarazione di inizio attività (DIA) in edilizia. I lavori, quindi, si possono iniziare anche subito. Sono comunque esclusi i casi di interventi edilizi di nuova costruzione o comunque maggiori; • avvio del "Piano città". Le Regioni avranno 60 giorni per approvare proprie leggi che attribuiranno la possibilità per i cittadini di ampliare la volumetria preesistente dei propri 	<p>Art. 5</p>

	abitati. In caso di inadempimento delle Regioni il decreto fissa il tetto dei premi di cubatura: 20% del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale; 10% della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso.	
<u>Rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione</u>	Viene consentito alle persone fisiche, alle società semplici ed agli enti non commerciali di rivalutare il valore delle partecipazioni o dei terreni posseduti alla data del 1° Luglio 2011 mediante il versamento, entro il 30 Giugno 2012, di un'imposta pari al 2% (partecipazioni non qualificate) o al 4% (partecipazioni qualificate e terreni) del valore rideterminato delle partecipazioni o del terreno risultante da apposita perizia giurata di stima. E' possibile compensare l'imposta pagata in una precedente rivalutazione. Ciò per evitare duplicazioni di versamenti su rivalutazioni già effettuate in precedenza.	Art. 7
<u>Contabilità semplificata</u>	Introdotta un ampliamento dei soggetti beneficiari ammessi al regime di contabilità semplificata di cui al D.P.R. n. 600/73, elevando il limite massimo di ricavo previsto per l'accesso da 309.874 a 400.000 euro per le imprese di servizi e da 516.457 a 700.000 euro per le imprese di altri settori (cessione di beni, produzione ecc.).	Art. 7
<u>Deduzione di spese</u>	Si stabilisce che i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici (cioè contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, quali, ad esempio, gas, luce ecc) e relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta possano essere portati in deduzione nell'esercizio in cui è pervenuta la fattura. Precisa che tale deduzione è applicabile soltanto nel caso in cui l'importo del costo non sia superiore a 1.000 euro.	Art. 7
<u>Credito d'imposta per la ricerca scientifica</u>	Per il 2011 e il 2012 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università e in enti pubblici di ricerca o negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. In proposito, si stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione solo con altri tributi e non con contributi previdenziali e assistenziali. Viene affidata la disciplina applicativa ad un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.	Art. 1

<p><u>Credito d'imposta per lavoro stabile nel Mezzogiorno</u></p>	<p>Disposta la concessione di un credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto nel Mezzogiorno a favore di quei datori di lavoro che, nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, assumano lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che si verifichi un aumento occupazionale rispetto alla media degli occupati nei 12 mesi precedenti. Al riguardo, si precisa che: il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione se il lavoratore è svantaggiato (senza lavoro da 6 mesi, ovvero altre situazioni), ovvero pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi, se il lavoratore è molto svantaggiato (senza lavoro da 24 mesi); viene affidato ad un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze il compito di fissare i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna Regione del Mezzogiorno; vengono utilizzate per l'agevolazione le risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale.</p>	<p>Art. 2</p>
---	---	---------------

<u>Distretti turistici</u>	Istituiti nei territori costieri i “ <i>Distretti turistici</i> ” per riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale ed assicurare certezze giuridiche alle imprese che vi operano, in relazione alle opportunità di investimento, all’accesso al credito ed alla semplificazione degli adempimenti burocratici (c.d. 'zone a burocrazia zero'). L’istituzione di tali distretti avverrà con D.P.R., su richiesta delle imprese del settore, previa intesa con le Regioni interessate. La delimitazione dei distretti è effettuata dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza dei servizi, alla quale partecipa l’Agenzia del demanio. Sono previste agevolazioni e semplificazioni da applicarsi nei distretti.	Art. 3
<u>Codice degli appalti pubblici</u>	Con l’intento di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, di semplificare le procedure di affidamento, di garantire un più efficace sistema di controllo e di contenere il contenzioso, vengono apportate al codice dei contratti pubblici (D.Lgs.vo n. 163/06) alcune significative modifiche (artt. 27, 38, 42, 46, 48, 56, 57, 81, 122, 123, 125, 204, 64, 74, 132, 133, 140, 153, 165 e 170, 189, 240, 240-bis, 246-bis, 253 ed Allegato XXI).	Art. 4
<u>Codice dei beni culturali</u>	Apportate alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.vo n. 42/04).	Art. 4
<u>Codice della Privacy</u>	<p>Introdotte alcune modifiche al Codice della Privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono escluse dall'applicazione del Codice persone giuridiche, imprese, enti ed associazioni, se si fa riferimento trattamenti dati personali riconducibili a rapporti intercorrenti per finalità amministrativo-contabili (per il significato v. il nuovo art. 34, comma 1-<i>ter</i>, del Codice); • è possibile omettere la informativa privacy qualora si tratti di <i>curricula</i> spontaneamente trasmessi da un soggetto ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro; • il trattamento dei dati personali è consentito senza il consenso dell'interessato nel caso di dati contenuti in <i>curricula</i> spontaneamente trasmessi da un soggetto ai fini dell'eventuale 	Art. 6

	<p>instaurazione di un rapporto di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none">• il trattamento dei dati personali è consentito senza il consenso dell'interessato nel caso di trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e di collegamento tra società e nell'ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell'attività d'impresa;• i trattamenti di dati sensibili contenuti nei <i>curricula</i> spontaneamente trasmessi da un soggetto ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro possono essere oggetto di trattamento prescindendo dal consenso scritto dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante;• per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge ed ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di una autocertificazione di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico (Allegato B);• per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge ed ai parenti e, comunque, per i soggetti - quali piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani - che effettuano trattamenti di dati personali per correnti finalità amministrative e contabili saranno adottate dal Garante modalità semplificate di applicazione del Disciplinare Tecnico (Allegato B) di cui sopra, in ordine all'adozione delle misure minime di sicurezza;• il trattamento di dati personali senza consenso dell'interessato per finalità promozionali mediante l'impiego della posta cartacea è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni	
--	--	--

	<p>tenuto dalla Fondazione Bordoni (equiparazione al <i>marketing</i> telefonico);</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento di dati personali contenuti negli elenchi telefonici pubblici senza consenso dell'interessato e per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni tenuto dalla Fondazione Bordoni. 	
<u>Controlli antimafia</u>	Viene istituito presso ogni Prefettura un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici servizi e forniture.	Art. 4
<u>DURC</u>	Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione i contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva, in luogo del documento di regolarità contributiva.	Art. 4
<u>Codice dei contratti pubblici</u>	Modificato il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/10).	Art. 4
<u>Federalismo demaniale</u>	Modificato l'articolo 5 del D.Lgs.vo n. 85/10, che elenca le tipologie e le caratteristiche dei beni non trasferibili agli enti territoriali, escludendone dall'elenco alcuni, per consentirne il trasferimento.	Art. 4
<u>Semplificazione fiscale</u>	Viene esteso il regime di contabilità semplificata a 400.000,00 Euro di ricavi, per le imprese di servizi, ed a 700.000,00 Euro di ricavi per le altre imprese.	Art. 7
<u>Somministrazione di gas</u>	Fissata al 10% l'aliquota Iva dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato)	Art. 7
<u>Reinserimento delle donne nel lavoro</u>	Modificato il D.Lgs.vo n. 276/03 per favorire il reinserimento delle donne prive di un regolare impiego nel mondo del lavoro.	Art. 8
<u>Titoli di risparmio per l'economia meridionale</u>	Istituiti i 'titoli di risparmio per l'economia meridionale' al fine di favorire l'afflusso di capitali verso investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.	Art. 8
<u>Codice della proprietà industriale</u>	Modificato l'articolo 239 del Codice	

	della proprietà industriale (D.Lgs.vo n. 30/05): circoscritta la tutela dei disegni e modelli industriali con le forme previste per il diritto di autore alle sole opere di disegno industriale divenute di pubblico dominio prima del 19 Aprile 2001, a seguito della cessazione degli effetti della registrazione, escludendo, di converso, tale tutela per le opere di pubblico dominio in quanto mai registrate.	
<u>Contratti di programma per la Ricerca Strategica</u>	Introdotti i «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», al fine di realizzare iniziative e di valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. A tal fine, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a stipulare detti contratti.	Art. 9
<u>Assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e Ata</u>	E' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed Ata della scuola, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili. Detto piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni. Ai docenti incaricati a tempo determinato, continuativamente in servizio presso pluriclassi, verrà riconosciuta una speciale valutazione del servizio prestatato presso sedi considerate in zona disagiata.	Art. 9
<u>Altre novità nella scuola</u>	Stabilizzato al 31 Agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o di utilizzazione riguardanti il personale insegnante ed ATA di ruolo, incluse le supplenze annuali, nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento degli insegnanti verrà effettuato ogni 3 anni (anziché ogni 2), con possibilità di trasferimento in un'unica Provincia.	Art. 9
<u>Carta d'identità e tessera sanitaria elettronica</u>	Dettate nuove disposizioni sull'emissione e inizializzazione della carta d'identità elettronica e alla realizzazione dell'unificazione della carta stessa con la tessera sanitaria. Soppresso il limite di età di rilascio della carta d'identità e modificata la durata di validità della carta di identità (3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni). Esentati i minori di 12 anni dall'obbligo di rilevamento	Art. 10

	<p>delle impronte digitali. Previsto che i minori di 14 anni che si recano all'estero possano utilizzare la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci ovvero da chi, in qualità di persona, ente o compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, verrà menzionato sulla carta d'identità oppure in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione.</p>	
--	--	--